

SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO

Ai fini della deducibilità delle spese sostenute all'estero occorre che le stesse siano comprovate da idonea documentazione. L'Amministrazione Finanziaria con C.M. 16.6.84 n. 20 ha riconosciuto idonea la documentazione rilasciata nello Stato estero, secondo la legislazione ivi vigente, anche se non conforme a quella italiana. L'idoneità viene riconosciuta anche quando il documento di spesa sia sprovvisto degli estremi di identificazione, a condizione che lo stesso contenga l'indicazione:

- dei beni acquistati o delle prestazioni di servizio cui la spesa stessa si riferisce;
- della ditta fornitrice;

sempre che la legislazione dello Stato estero non preveda l'obbligatorietà della contestuale emissione di un documento contenente i requisiti della normativa italiana, su esplicita richiesta del cliente italiano.

Sebbene il principio della C.M. 16.6.84 n. 20 sia riferito agli autotrasportatori è da ritenere valido e applicabile anche da imprenditori nonché dipendenti e collaboratori di imprese diverse dagli autotrasportatori stessi.

Cambio per iscrivere gli oneri in valuta estera: gli oneri in valuta estera devono essere valutati secondo una delle seguenti modalità:

- il cambio del giorno in cui sono stati sostenuti;
- il cambio del giorno antecedente più prossimo;
- il cambio del mese, in mancanza dei due precedenti.

SPONSORIZZAZIONI

Vedi: Costi ad utilizzazione pluriennale.

STUDI DI SETTORE

Sono un metodo informatizzato a base statistica per il calcolo dei ricavi presunti dell'attività d'impresa, fondato sull'elaborazione di dati contabili ed extracontabili.

I ricavi potenziali sono determinati all'interno dei singoli settori economici, considerando le effettive condizioni di operatività e tenendo conto delle variabili di natura contabile, delle variabili strutturali interne ed esterne nonché di informazioni qualitative in grado di influenzare il risultato dell'impresa.

Gli studi di settore sono stati oggetto, nel tempo, di vari interventi normativi.

Cause di esclusione - Rimangono esclusi i soggetti che:

- hanno dichiarato ricavi o compensi superiori ad € 5.164.569; si trovano nell'anno di inizio o di cessazione dell'attività. Ma attenzione, perché nel caso di cessazione e successivo inizio della stessa attività entro 6 mesi, tale causa di esclusione non opera. Rientrano in questa casistica, ad esempio, le attività derivanti da acquisto di azienda, donazione successione di azienda, operazioni di trasformazione e operazioni di scissione e fusione.
- dichiarano il reddito con criteri forfetari;
- sono incaricati delle vendite a domicilio;
- non si trovano in un normale periodo di svolgimento dell'attività;
- i contribuenti che adottano il regime dei minimi ai sensi della L. 244/2007.

Compilazione senza applicazione degli studi - Nelle ipotesi di:

- cessazione dell'attività
- liquidazione ordinaria
- non normale svolgimento dell'attività
- ricavi compresi tra € 5.164.569 ed € 7.500.000,

viene richiesta la compilazione del modello, seppure è esclusa l'applicazione dello studio.

Finanziaria 2008 - I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori non sono soggetti ad accertamento automatico. L'A.E., pertanto, dovrà motivare l'attribuzione di maggiori ricavi derivanti dall'applicazione degli indicatori stessi.

Nel corso degli ultimi due anni la Cassazione e varie Corti Tributarie hanno sancito la valenza di presunzione semplice delle risultanze degli studi di settore. L'accertamento del fisco basato sui risultati del software Gerico deve essere supportato da ulteriori elementi probatori e tener conto della situazione specifica del contribuente (settore, area geografica, congiuntura economica,...).